

Codice A1813B

D.D. 28 giugno 2021, n. 1844

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 65/2021 per lavori di sistemazione della sponda sinistra e dell'alveo del torrente Malone nei pressi di località Cascina Cerello. Richiedente: Comune di CHIVASSO (TO).



ATTO DD 1844/A1813B/2021

DEL 28/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 65/2021 per lavori di sistemazione della sponda sinistra e dell'alveo del torrente Malone nei pressi di località Cascina Cerello.

Richiedente: Comune di CHIVASSO (TO).

In data 08/06/2021 con nota prot. n. 25972 (pervenuta in data 09/06/2021 prot. n. 27012/A1813B) il Comune di Chivasso (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione della sponda sinistra oggetto di erosione e dell'alveo del torrente Malone, nei pressi di località Cascina Cerello. L'intervento ricade in gran parte sul territorio comunale di Volpiano, ma ha effetti positivi, in particolare, sui terreni situati in Comune di Chivasso.

L'opera non rientra tra quelle soggette alla fase di verifica d'impatto ambientale secondo le indicazioni della D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020, come riportato sugli elaborati progettuali.

I lavori previsti sono principalmente i seguenti:

- rimozione della vegetazione arborea/arbustiva presente in alveo e sulle sponde;
- realizzazione di difesa spondale in massi di cava, intasati con cls in fondazione e per la parte in elevazione con giunti arretrati; tale scogliera avrà una lunghezza di circa 62,00 m, una profondità in fondazione di 2,00 m e un'elevazione di circa 5,00 m; una larghezza in sezione di 4,00 m in fondazione e variabile in elevazione tra 4,00 m e 1,50 m;
- rifacimento di due preesistenti pennelli in corrispondenza della suddetta scogliera, con riutilizzo dei massi di cava già costituenti i pennelli medesimi, prevedendone l'intasamento in cls, con giunti arretrati per la parte fuori alveo;
- ripristino di un terzo pennello con i massi esistenti a secco;
- posa di biotessuto, con successivo inerbimento, a tergo della sommità spondale in corrispondenza della scogliera in progetto;
- realizzazione di una savanella in alveo, di larghezza pari a circa 5,00 m, con movimentazione di materiale litoide per un volume di circa 2.500 mc, al fine di diminuire l'azione erosiva sulla sponda sinistra.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Claudio Ferro, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla relazione generale, dalla relazione tecnica, dalla relazione idrologico-idraulica, dalla relazione di calcolo, dalla relazione geotecnica, dalla relazione geologica (redatta anche dal Dott. Geol. Corrado Duregon) e da n. 6 elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Chivasso, con D.G.C. n. 106 del 03/06/2021, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto. Come indicato nella suddetta deliberazione, il Comune di Volpiano si è espresso in maniera favorevole all'esecuzione dell'intervento per la parte ricadente sul proprio territorio.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Chivasso (TO), ad eseguire i lavori previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità della nuova difesa spondale nei riguardi di tutti i carichi di progetto ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);

3. i piani di appoggio delle strutture di fondazione della difesa spondale e dei pennelli dovranno essere posti ad una quota inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. l'opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; i pennelli dovranno essere idoneamente immorsati con la difesa spondale;
5. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. i massi costituenti la difesa spondale e i pennelli dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; per l'opera di difesa i massi stessi dovranno provenire da cava di prestito, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere diametro medio non inferiore a 1,30 m (come da elaborati progettuali); i massi da riutilizzare per il rifacimento/ripristino dei pennelli dovranno essere verificati analiticamente nei confronti dell'azione di trascinamento della corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. il materiale arboreo/arbustivo, che sarà rimosso dall'alveo e dalle sponde, dovrà essere allontanato dal corso d'acqua e non dovrà essere depositato in aree esondabili;
9. le sponde, le opere idrauliche e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi

sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (ad es. Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per le lavorazioni che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire l'eventuale recupero della fauna ittica, ecc.).

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni